



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere-Rel.
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE
Ud.07/12/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2567/2023 R.G. proposto da:

, rappresentato e difeso dall'avvocato RANELI ANGELO (RNLNGL75T13G273D; angelo.raneli@pec.it) per procura speciale in calce al ricorso

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

-intimato-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PALERMO R.G. n. 16953/2019 depositato il 15/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.



1. Con decreto n. 7106/2022 del 15.12.2022 il Tribunale di Palermo ha respinto il ricorso di _____, cittadino della Nigeria-Edo State, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda personale narrata dal ricorrente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché era stato accusato falsamente di furto, era stato incarcerato ed era evaso, perciò temeva in caso di rimpatrio di essere nuovamente arrestato. Il Tribunale ha inoltre rilevato che dagli atti di causa risultava che _____ era stato posto in stato di fermo perché indiziato del reato di violenza sessuale perpetrato ai danni di una minore di anni 18 e attinto anche da una misura cautelare custodiale. Inoltre, lo stesso ricorrente aveva riferito sia alla Commissione territoriale sia al G.O., nel corso dell'audizione del 26.10.2022, di essere stato in carcere anche nel proprio paese d'origine - dal quale sarebbe tra l'altro evaso - perché accusato di essere un ladro. Il Tribunale ha ritenuto che tali circostanze, complessivamente valutate, fossero sintomatiche della evidente pericolosità sociale del ricorrente, la cui permanenza nel territorio italiano - considerata, in particolare, la gravità del reato ex art 609 quater cod. pen. - costituiva un pericolo per la sicurezza dello Stato, sicché non poteva riconoscersi alcuna forma di protezione.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che è rimasto intimato.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..



PDF Eraser Free RAGIONI DELLA DECISIONE

4. I motivi di ricorso sono così rubricati: «*I. Violazione di cui all'art. 360 n. 3 con riferimento agli artt. 12 co. 1 e 16 co. 1 d. lgs. 251/2007, 4 d.lgs. 286/98: insussistenza delle cause ostative: assenza del provvedimento di condanna; II. Violazione di cui all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 115 c.p.c. e 35bis comma 7 D. Lgs. 25/2008: mancata espunzione documento prodotto da soggetto esterno al giudizio; III. Violazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 8 comma 2 e 27 comma 1 bis D. Lgs 25/2008 e art. 3 comma 3 lett. c) D. Lgs. 251/2007. Violazione del dovere di cooperazione del giudice: audizione giudiziale del ricorrente interrotta; IV. Violazione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 32 comma 3 D. Lgs. 25/2008 e all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2. D. Lgs. 286/1998, così come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. e) D.L. 130 del 21/10/2020: mancata applicazione della normativa in materia di protezione speciale*». Con il primo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale ha ritenuto di non potere concedere né lo *status* di rifugiato né il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria, sussistendo le cause ostative di cui agli artt. 12 comma 1 lett. b) e 16 comma 1 lett. d) D. Lgs. 251/2007. Rileva che la determinazione giudiziale si era fondata esclusivamente su una nota depositata nel procedimento di primo grado dalla Questura di Palermo – Ufficio Immigrazione, impropriamente, ossia era pervenuta da un soggetto terzo e non legittimamente costituito in giudizio. Inoltre dalla suddetta nota risultava solo che il ricorrente era stato indiziato per un reato di violenza sessuale ai danni di una minore di anni 18 e per questo era stato sottoposto a fermo, successivamente convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo (cfr. doc. lett. H, allegato al ricorso), sicché la nota si riferiva soltanto alla fase iniziale del procedimento penale e non ad un'eventuale condanna del ricorrente, mentre nel corso del giudizio di primo grado, nessun'altra prova o documentazione relativa alla predetta



fatti specie di reato era stata prodotta. Con il secondo motivo deduce

che il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione una nota prodotta impropriamente in data 05.03.2020 dalla Questura di Palermo, non costituita in giudizio, poiché nel giudizio di primo grado si era costituita con nota del 24.10.2019 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani. Denuncia pertanto la violazione del dettato normativo di cui all'art. 115 cod. proc. civ.. Con il terzo motivo deduce che il giudice, in virtù del dovere di cooperazione, avrebbe dovuto effettuare una verifica accurata dell'attendibilità del ricorrente. Il Tribunale di Palermo all'udienza del 21.07.2022 riteneva necessario procedere all'audizione del ricorrente, fissando all'uopo l'udienza del 21.09.2022, poi rinviata al 21.10.2022. Tuttavia all'udienza del 26.10.2022, l'audizione era stata interrotta "date le gravissime difficoltà ad esprimersi in italiano del ricorrente", il Tribunale non procedeva a nominare un interprete, come richiesto dalla difesa, e non svolgeva alcuna istruttoria, né una nuova audizione del ricorrente, che avrebbe certamente garantito al Giudice di acquisire maggiori informazioni sulla vicenda personale ed in particolare sui fatti relativi al procedimento penale in cui era stato coinvolto. Con il quarto motivo rimarca che il Tribunale, nell'affermare che il ricorrente aveva formalizzato la richiesta di protezione internazionale in data antecedente all'entrata in vigore del D. L. 113/2018 (il 27.3.2019), convertito in legge ordinaria del 1/12/2018 n.132, era incorso in evidente errore, dato che il ricorrente aveva formalizzato la domanda di protezione internazionale il 27.03.2019 in data successiva all'entrata in vigore del D.L. 113/2018 (04/10/2018). Pertanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare al caso di specie la normativa di cui al D.L. 113/2018, così come modificata dal D.L. 130/2020, in riferimento alla nuova formulazione delle disposizioni in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3, del D.lgs. n.25/2008.



5. I motivi primo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro

connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare, mentre il secondo va rigettato.

Occorre precisare che il Tribunale, nel rigettare la domanda dell'odierno ricorrente diretta ad ottenere il rifugio, ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata e in ogni caso sussistente la causa ostativa di cui all'art.12 d. lgs.n.251/2007. Circa la vicenda personale allegata a cagione della fuga dalla Nigeria, il ricorrente riferiva di essere fuggito perché accusato infondatamente di rapina a mano armata, arrestato e di seguito evaso, nonché di essere fuggito anche perché nel Benue State, ove si era recato assieme al cugino, c'era una situazione di insicurezza legata agli attacchi dei Fulani e il ricorrente era di religione cristiana (cfr. pag. n. 2 e 3 ricorso). Ora, il Tribunale, pur dando atto che il ricorrente aveva chiesto di procedere a nuova sua audizione previa nomina di un interprete, poiché l'audizione svoltasi in data 26-10-2022 era stata interrotta a causa della difficoltà del richiedente di esprimersi in lingua italiana (pag. 4 del decreto impugnato), come da verbale che in ricorso si richiama, avendo peraltro il G.O. ritenuto assorbente la questione della commissione di reati ostativi (cfr. pag.13 ricorso e doc. lett. M), non ha motivato in ordine a tale richiesta, implicitamente da ritenersi rigettata, ed ha incentrato il giudizio di non credibilità su contraddizioni ed incongruenze del racconto del richiedente.

Ciò posto, coglie nel segno la censura espressa con il terzo motivo, laddove si denuncia la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, per avere il Tribunale, dopo aver ritenuto necessaria l'audizione dell'odierno ricorrente, omesso di consentirne la prosecuzione con l'ausilio di un interprete, senza alcun approfondimento istruttorio sulla vicenda personale, anche e soprattutto in ordine al reato, commesso, in tesi, all'estero, del quale il richiedente asseriva di essere stato ingiustamente accusato,



PDF Eraser Free

considerato che il Tribunale ha posto a base della decisione anche la commissione di detto reato, ritenendola circostanza sintomatica della pericolosità sociale.

Il Tribunale ha infatti aggiunto che nella specie sussisteva la causa ostativa di cui all'art.12 comma 1 lett. b) d.lgs.n.251/2007, quanto al rifugio, nonché la causa ostativa di cui all'art.16 comma 1 lett. d), quanto alla protezione sussidiaria. In particolare, i giudici di merito hanno affermato che dagli atti di causa risultava che Idehen Osagie era stato posto in stato di fermo perché indiziato del reato di violenza sessuale perpetrato ai danni di una minore di anni 18 e attinto anche da una misura cautelare custodiale. Inoltre, lo stesso ricorrente aveva riferito sia alla Commissione territoriale sia al G.O., nel corso dell'audizione del 26.10.2022, di essere stato in carcere anche nel proprio paese d'origine - dal quale sarebbe tra l'altro evaso - perché accusato di essere un ladro. Il Tribunale ha ritenuto che tali circostanze, complessivamente valutate, fossero sintomatiche della evidente pericolosità sociale del ricorrente, la cui permanenza nel territorio italiano - considerata, in particolare, la gravità del reato ex art 609 quater cod. pen. - costituiva un pericolo per la sicurezza dello Stato, sicché neppure potevano riconoscersi la protezione sussidiaria e quella umanitaria.

Premesso che non appare censurabile, sotto il profilo invocato con il secondo motivo, pertanto da rigettarsi, l'acquisizione della nota della Questura di Palermo da parte del Tribunale, in quanto rientrante nell'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, meritano invece accoglimento anche le doglianze espresse con il primo motivo, nel senso di seguito precisato.

Il Tribunale, pur dando atto che la domanda era stata presentata il 27-3-2019 (pag.9 decreto) e richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n.29460/2019 (*rectius* n.29459/2019), ha ritenuto, erroneamente, non applicabile nella specie, *ratione temporis*, il d. l. 113/2018, conv. in l.132/2018, che ha modificato



la lett. c) dell'art.12 del d. lgs. n. 251/2007, quanto al rifugio, e ha

introdotto la lett. d bis) dell'art.16 del citato d.lgs., quanto alla protezione sussidiaria, lasciando invariato il disposto dell'art.10.

L'art.12, come novellato e in vigore dal 4-12-2018, dispone: «1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non è riconosciuto quando: a) in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10; b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato; c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate».

L'art.16, come novellato e in vigore dal 4-12-2018, dispone: «1. Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero: a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; b) abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato; c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite; d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato; d-bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con



PDF Emesso Free sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2,

lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate».

Ora, i giudici di merito, senza effettuare alcuna valutazione individuale del caso in disamina, si sono limitati a valorizzare quali cause ostative al riconoscimento del rifugio e della protezione sussidiaria, in primo luogo, il reato asseritamente commesso in Italia (violenza sessuale ai danni di minore) e, secondariamente, quelli di furto ed evasione che sarebbero stati commessi all'estero, obliterando il disposto delle citate norme e indistintamente sovrapponendo la fattispecie del reato commesso all'estero a quella del reato commesso in Italia.

Questa Corte, in relazione al regime previgente, ha ripetutamente chiarito che *«in materia di protezione internazionale, il diritto al riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria non può essere concesso, rispettivamente ai sensi degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. h) e l), n. 1, del d.lgs. n. 18 del 2014, a chi abbia commesso un reato grave al di fuori dal territorio nazionale, anche se con un dichiarato obiettivo politico»* (Cass. 27504/2018). Questa Corte ha altresì precisato che *«la commissione di un grave reato all'estero, rilevante, ai sensi degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, quale causa ostativa al riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria, non può essere ritenuta sussistente sulla base di una mera prospettazione di parte, ma dev'essere concretamente accertata dal giudice, tenuto a verificare,*



PDF Eraser Frog

anche previo utilizzo dei poteri di accertamento officiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, da un lato se la contestata violazione di norme di legge nel paese di provenienza provenga dagli organi a ciò istituzionalmente deputati e abbia avuto ad oggetto la legittima reazione dell'ordinamento all'infrazione commessa, non costituendo piuttosto una forma di persecuzione razziale, di genere o politico-religiosa verso il denunciante, dall'altro il tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente, in quanto il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri può avere rilevanza per l'eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria, in base al combinato disposto dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del 2007 con l'art. 14, lett. b), dello stesso d.lgs., sia, in subordine, della protezione umanitaria, in base all'art. 3 CEDU e all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998» (Cass. 26604/2020).

Nel caso di specie, nessuna indagine istruttoria risulta espletata in ordine allo stato dei procedimenti, pendenti o definiti, per i reati in tesi commessi all'estero dal ricorrente, né è espressa dal Tribunale una valutazione sulla particolare gravità degli stessi, secondo i criteri prescritti dall'art.10 d. lgs.n.251/2007 e in base ai principi di cui si è detto. Parimenti nessuna indagine istruttoria è stata espletata sullo stato del processo penale relativo al reato commesso in Italia, per il quale, in base a quanto si legge nel decreto impugnato, non vi è stata, in ogni caso, sentenza di condanna definitiva, il che esclude in radice l'applicazione della lett. c) dell'art.12, per il rifugio, e della lett. d-bis) dell'art.16, per la protezione sussidiaria, del citato d. lgs., come modificati dal d. l. n.113/2018 conv. in l.132/2018.

Neppure, infine, il Tribunale ha espresso una valutazione di pericolosità sociale diretta a stabilire se il richiedente abbia tenuto o abbia una condotta di vita che costituisce pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica,



PDF Eraser Free

basato sui precedenti concreti ed attuali, dovendo qui ribadirsi che non

può esservi automatismo del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove discendente dalle condanne non definitive previste dall'art.4, comma 3, del T.U. Immigrazione (cfr. Corte Cost. n.88/2023 in ordine all'interpretazione del citato art. 4, anche se in tema di permesso di soggiorno per motivi di lavoro; Cass. 23597/2023, non massimata, in tema di protezione umanitaria).

6. In conclusione, il secondo motivo va rigettato, vanno accolti nel senso precisato i motivi primo e terzo e va dichiarato assorbito il quarto, che concerne la protezione "minore". Per l'effetto va cassato il decreto impugnato e la causa va rinviata al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso; accoglie i motivi primo e terzo nei sensi di cui in motivazione, assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, lì 7 dicembre 2023.

La Presidente
Maria Acierno

